



Capitolato speciale dell'assicurazione

FURTO

Lotto 4

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	30/09/2017
-------------------	------------

alle ore 24 del:	30/09/2021
------------------	------------

Scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo

alle ore 24 di ogni:	30.09
----------------------	-------

DEFINIZIONI

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- 1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 1.16 Rescissione automatica

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Obblighi in caso di sinistro
- 2.4 Esagerazione dolosa del danno
- 2.5 Procedura per la valutazione del danno
- 2.6 Mandato dei periti
- 2.7 Determinazione del danno
- 2.8 Titoli di credito
- 2.9 Reintegro automatico
- 2.10 Pagamento dell'indennizzo
- 2.11 Recupero delle cose rubate
- 2.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

3.0 NORME PARTICOLARI

- 3.1 Primo rischio assoluto
- 3.2 Mezzi di chiusura
- 3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia
- 3.4 Furto commesso da dipendenti, fuori dalle ore di lavoro
- 3.5 Furto commesso con chiavi autentiche – sostituzione serrature
- 3.6 Danni ad archivi, documenti e registri
- 3.7 Oggetti d'arte
- 3.8 Enti all'aperto per naturale destinazione
- 3.9 Furto con destrezza
- 3.10 Onorari periti
- 3.11 Portavalori

SCHEDA TECNICA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice.

Contraente

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena
Via Cialdini, 5 - 41123 Modena
C.F. e P. IVA 00173680364

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza

Il furto in cui l'autore del medesimo agisca con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona che la detenga o ad altra persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

Scippo

Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura.

Difese interne

Serramenti interni, armadi, mobili e cassetti, chiusi a chiave o mediante altro dispositivo.

Mezzi di custodia

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

Dipendenti

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni ed i collaboratori nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico contratto, incarico o mediante convenzione.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Sedi Aziendali

Tutti i fabbricati, comunque costruiti, dove sono ubicati i beni assicurati, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali il Contraente/Assicurato esercita la propria attività o nei quali, in ogni caso, il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile.

Contenuto

Qualsiasi bene, compresi impianti o installazioni in genere, che si trovi nelle Sedi Aziendali, sia esso di proprietà o detenuto, anche temporaneamente, a qualunque titolo dal Contraente, compresi i beni dei dipendenti nonché i beni di terzi oggetto di sequestro o confisca ovvero in custodia dell'al Contraente.

Gli Oggetti d'arte - come di seguito definiti - sono compresi nell'assicurazione con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per singolo pezzo.

Sono esclusi:

- a) I valori;
- b) I mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Oggetti d'arte

Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d'epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d'epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d'ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Valori

Denaro, libretti di risparmio, monete e medaglie d'oro o altro metallo prezioso, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, nonché ogni altro documento rappresentante un valore; il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. Sono compresi i valori dei dipendenti, restando inteso che limitatamente alla garanzia Portavalori - se resa operante - gli stessi sono compresi nell'assicurazione solo in occasione di contestuale sinistro indennizzabile in danno del Contraente/Assicurato.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, compresa l'eventuale regolazione premio, ove prevista.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalle ore 24 del 30.09.2017 e scadenza alle ore 24 del 30.09.2021. Mediante atto espresso da comunicarsi alla Società con preavviso di 30 (trenta) giorni - il Contraente ha la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative per un ulteriore periodo non superiore ad anni 3 (tre).

Alla scadenza del 30.09.2021, o dell'ulteriore periodo di ripetizione, è facoltà del Contraente richiedere alla Società di prorogare la presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di un nuovo contratto. La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale e dietro pagamento del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm. e ii.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo. La remunerazione del broker è a carico della Società in misura del tredici per cento del premio imponibile dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

1.16 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

a) furto

a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- mediante scasso dei mezzi di chiusura, rottura o sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- mediante scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, nel qual caso vale quanto previsto dall'ultimo comma della norma particolare "Mezzi di chiusura";
- con uso di chiavi false, di grimaldelli o attrezzi simili;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali stessi.

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferiate, con rottura del vetro retrostante.

b) rapina

avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.

Relativamente ai Valori assicurati, la garanzia è prestata quand'anche i medesimi si trovino fuori dai mezzi di custodia.

c) atti vandalici

causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite - anche nel caso di contestuali danni da furto o rapina - della somma assicurata per furto o rapina.

d) guasti cagionati dai ladri

alle parti di fabbricato costituenti i locali delle Sedi Aziendali ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi di fabbricati di proprietà del Contraente o per i quali lo stesso agisca in nome e per conto dell'Ente proprietario, anche se causati in occasione di furto o rapina - consumati o tentati - di beni di terzi per i quali il Contraente non abbia un interesse assicurabile.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro.

Deve intendersi esclusa l'applicazione degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza in caso di sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina nonché i compensi dovuti per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo:

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

- dal Contraente;
- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

2.3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- produrre alla Società, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

il Contraente deve altresì:

- tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nonché la realtà e l'entità del danno, mettendo a disposizione della Società e dei periti ogni documento o altro elemento di prova;
- presentare, a richiesta della Società, i documenti necessari che si possano ragionevolmente ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

2.4 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

2.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono ripartite a metà.

2.6 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

2.8 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito - esclusi gli effetti cambiari - per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene stabilito che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, restando convenuto che, qualora i titoli distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà riconosciuto solo dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

2.9 Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della specifica appendice di reintegro emessa da quest'ultima.

2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

2.11 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

2.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.0 NORME PARTICOLARI

(Sempre operanti)

3.1 Primo rischio assoluto

L'assicurazione, salvo diversa esplicita pattuizione risultante in polizza, è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto", in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

3.2 Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno delle Sedi Aziendali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Tuttavia, in caso di furto commesso mediante scasso di mezzi di chiusura che non corrispondono ai requisiti sopra indicati, l'indennizzo verrà riconosciuto con detrazione di uno scoperto del **10%**, col minimo non indennizzabile di **euro 150,00**.

3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia

In caso di furto commesso con scasso o rottura delle sole "difese interne" o dei soli "mezzi di custodia" posti a protezione delle cose assicurate – e non anche dei "mezzi di chiusura" costituenti protezione verso l'esterno delle Sedi Aziendali contenenti le cose assicurate – l'indennizzo verrà in ogni caso riconosciuto previa detrazione di uno scoperto del **15%**, col minimo non indennizzabile di **euro 150,00**.

3.4 Furto commesso da dipendenti, fuori dalle ore di lavoro

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti commessi da dipendenti del Contraente, la Società potrà intraprendere azione legale dopo essersi consultata con il Contraente stesso.

3.5 Furto commesso con chiavi autentiche – sostituzione serrature

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende il furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche, che siano state rapinate, estorte o rubate all'Assicurato, a suoi amministratori, dipendenti o personale di servizio.

Tale estensione di garanzia sarà pure operante a seguito di furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche smarrite e a condizione che lo smarrimento o la sottrazione siano stati denunciati alle autorità competenti. La garanzia sarà operante dal momento della denuncia alla autorità fino alle ore 24 del 15° giorno successivo. Se ed in quanto sia stata presentata tale denuncia, l'assicurazione copre anche, fino a concorrenza di **euro 2.500,00**, le spese per sostituzione delle serrature e di analoghi congegni di chiusura con altri uguali o equivalenti per qualità, compreso il rifacimento delle chiavi nonché per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

3.6 Danni ad archivi, documenti e registri

La Società risponde, entro il limite di **euro 20.000,00** per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, di archivi, registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

3.7 Oggetti d'arte

Per quanto riguarda l'assicurazione degli Oggetti d'arte, si conviene che:

ACER di Modena - capitolato speciale dell'assicurazione Furto patrimonio

- a) la Società, in caso di sinistro, non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore al valore risultante dalla perizia - eseguita a termini di polizza - ed entro il limite indicato alla definizione di "Contenuto".
Limitatamente agli Oggetti d'arte eventualmente assicurati con partita specifica, si farà riferimento ai valori indicati nello specifico elenco allegato alla polizza per formarne parte integrante.
- b) Fermo quanto previsto alla precedente lettera a), nel caso in cui gli Oggetti d'arte assicurati subiscano danneggiamenti - anche per atti vandalici - in occasione di furto o rapina, la Società indennizzerà la spesa occorrente per il loro restauro, fino al massimo del 50% del rispettivo valore singolo.

3.8 Enti all'aperto per naturale destinazione

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 lett. a), l'assicurazione è espressamente prestata per i danni ai beni che, per propria natura e destinazione d'uso, si trovino all'aperto, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato, nonché per i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati di proprietà dell'Assicurato Contraente, anche se poste all'esterno degli stessi. La presente estensione è prestata con uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 per sinistro e con il limite di indennizzo di euro 10.000,00 per periodo assicurativo annuo.

3.9 Furto con destrezza

L'assicurazione deve intendersi estesa - entro il limite di euro 3.000,00 per periodo assicurativo annuo - al furto commesso con destrezza nei locali delle Sedi Aziendali, durante le ore di apertura delle stesse, sempre che il furto sia constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro 2 giorni dall'accadimento.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di euro 150,00 per sinistro.

3.10 Onorari periti

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la Società si obbliga a rimborsare le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in seguito a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, con il limite del 10% dell'importo dell'indennizzo, col massimo di euro 5.000,00. Sono compresi l'onorario e le spese relative al terzo perito, nella quota spettante all'Assicurato e fermo il limite suindicato.

3.11 Portavalori

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita specifica, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente, in relazione alle funzioni svolte per il medesimo, avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza e scippo, quando la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso o a portata di mano;
- rapina ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi.

La garanzia è prestata:

- tra le ore 6 e le ore 2, inteso che la presente limitazione non opera in occasione di manifestazioni e iniziative in genere, che prevedano la prestazione di servizio da parte di incaricati del Contraente anche oltre il limite orario suindicato;
- per incaricati di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano e nei paesi della U.E.;
- con uno scoperto del 10%, salvo in caso di rapina.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA TECNICA

Contraente: ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena
Via Cialdini, 5 - 41123 Modena C.F. e P. IVA 00173680364

durata del contratto: anni 4, con
effetto dal: 30/09/2017
scadenza il: 30/09/2021
scadenza prima rata il: 30/09/2018

Descrizione del rischio

L'assicurazione vale per i beni indicati nelle singole partite, posti nelle Sedi Aziendali mediante le quali l'amministrazione contraente svolge tutte le attività istituzionali e operative ed esercita le funzioni e competenze ad essa attribuite o che alla stessa siano demandate o consentite dall'ordinamento legislativo. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro.

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Partita 1

sopra Contenuto
somma assicurata a primo rischio assoluto **euro 50.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo _____ euro _____

Partita 2

sopra Valori custoditi nei mezzi di custodia nelle Sedi Aziendali
somma assicurata a primo rischio assoluto **euro 10.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo _____ euro _____

Partita 3

sopra Valori comunque custoditi nelle Sedi Aziendali
somma assicurata a primo rischio assoluto **euro 2.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo _____ euro _____

Partita 4

sopra la garanzia Portavalori
somma assicurata a primo rischio assoluto **euro 5.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo _____ euro _____

Il premio annuo lordo ammonta pertanto a _____ **euro** _____

La Società

Il Contraente / Assicurato
